



TRIBUNALE DI CREMONA

N. 6/2016 R.G. ACC.

All'udienza del **21 febbraio 2017**, alle ore **11.18**,

innanzi al giudice relatore dott.ssa Stefania Grasselli,

chiamata la procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento SOCIETA' AGRICOLA AGROSOCIETA' DI RINALDI ALFONSO, PAOLO, CARLO S.S. e SOCIETÀ AGRICOLA LE GERRE DI RINALDI PAOLO E CARLO S.S.,

sono comparsi:

per i debitori, l'avv. Gianluca Girelli, il quale dichiara di aver comunicato ai creditori la proposta ed il decreto ex art. 10 l. 3/2012;

è presente, altresì, l'organismo di composizione della crisi dott.ssa Maria Matilde Varoli;

per CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA S.C.R.L., è presente l'avv. Sara Gandolfi,

per LIBERA S.R.L. e LIBERA ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI CREMONESE, l'avv. Roberto Maria Dall'Olmo;

per ACHILLE S.R.L., l'avv. Marco Pelligra, come da delega che deposita;

per SAN PAOLO SPA, l'avv. Alberto Borsieri, come da delega che deposita;

per KEROPETROL s.p.a., L'AVV. Conti, in sostituzione dell'avv. Antonioli;

la dott.ssa Varoli dichiara di aver effettuato le comunicazioni ai creditori via p.e.c. e via raccomandata, di cui deposita copia, entro il 12.01.2017; deposita, inoltre, relazione inerente le manifestazioni del consenso pervenute;

l'avv. Pelligra si riporta alle proprie note a verbale, di cui deposita copia, unitamente ai documenti ivi richiamati;

l'avv. Girelli precisa che la documentazione depositata dall'avv. Pelligra è già stata allegata alla proposta del piano; contesta gli addebiti mossi, ritenendo che non sia stato post in essere da parte dei ricorrenti alcun atto in danno ai creditori; la documentazione allegata agli atti menzionati per la disamina degli stessi dimostra la correttezza di quanto posto in essere;

Il giudice delegato

considerate le note depositate dall'avv. Pelligra parte integrante del presente verbale;



rilevato che l'accordo non è stato raggiunto, in quanto i creditori che hanno espresso voto contrario allo stesso rappresentano la percentuale dell'80,94%;

visto l'art. 10, comma 3, l. 3/2012;

dichiara che l'accordo con i creditori non è stato raggiunto;

revoca il decreto *ex art.* 10, comma 1, l.f., del 03.01.2017;

ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso;

ordina la cessazione di ogni altra forma di pubblicità ivi disposta;

dispone la restituzione delle somme versate a titolo di cauzione a Farmer Suini s.r.l. per € 50.000,00 e ad Euro Bioenergy per € 200.000,00;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura dell'o.c.c., presso i conservatori dei registri dei beni immobili o mobili registrati oggetto della proposta.

Il giudice delegato
dott.ssa Stefania Grasselli

